



**JKO CONSULTING S.R.L.**  
**Consulenza Direzionale**

Partita I.V.A 02271020220 c.s.:1.000,00 iv. Registro Imprese di Trento N° TN- 212276  
Sede legale :Viale delle Nazioni Unite, 80 – 38057 Pergine Valsugana Fraz. Di Canale (TN)

**Newsletter del Giugno 2013**

**In sintesi:**

-  **Entrata in vigore il DPR 43/2012 E D.Lgs. 26/2013 \_Gas Fluorurati ad effetto serra\_**
-  **Entrata in vigore del regolamento CE 453/2010 CE E CLP \_ Sostanze Chimiche\_**
-  **Entrata in vigore regolamento CE 305/2011 CPR\_ Prodotti da Costruzione\_**

Tel: 348/4150336 - Fax: 02/70033828

[www.jkoconsulting.it](http://www.jkoconsulting.it)

e-mail: [letizia@jkoconsulting.it](mailto:letizia@jkoconsulting.it)

e-mail PEC: [verrenti@pec.jkoconsulting.it](mailto:verrenti@pec.jkoconsulting.it)

Pag.: 1 di 11

## **Informazioni per operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra**

### **INTRODUZIONE**

L'obiettivo principale del Regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (di seguito denominato Regolamento F-Gas) ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplate dal Protocollo di Kyoto.

Il Regolamento F-Gas riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione di taluni gas fluorurati ad effetto serra, l'etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo sul loro utilizzo, i divieti in materia di immissione in commercio di alcuni prodotti e apparecchiature, nonché la formazione e la certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate nel Regolamento.

Ne consegue che sono interessati dal Regolamento F-Gas vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati e operatori delle apparecchiature.

Il 20 aprile 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 il [Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43](#) recante attuazione del predetto Regolamento F-Gas.

Il D.P.R. n. 43/2012 e successiva proroga, entrato in vigore il 5 maggio 2012, stabilisce all'articolo 16, che **entro il 11 giugno 2013** ed ogni anno, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto

### **Apparecchiature oggetto della dichiarazione**

Ai fini della dichiarazione le apparecchiature e sistemi considerati sono **FISSI** (cioè non in movimento durante il loro funzionamento) e appartengono alle seguenti tipologie:

- refrigerazione (cioè raffreddamento di spazi di immagazzinamento o prodotti al di sotto della temperatura ambiente; sono inclusi anche gli scambiatori di calore industriali);
- condizionamento dell'aria (raffreddare e/o controllare la temperatura dell'aria in ambienti confinati mantenendola ad un determinato livello)

Tel: 348/4150336 - Fax: 02/70033828

- pompe di calore (estraggono energia dall'ambiente o da una fonte di calore di scarto per fornire calore utile, tipicamente sono apparecchiature ermeticamente sigillate)
- sistemi di protezione antincendio (installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito)

Inoltre, ciascuna apparecchiatura o sistema appartenente ad una delle citate tipologie deve contenere una carica circolante di **3 kg o più** di gas fluorurati ad effetto serra.

### OPERATORE

Riguardo all'identificazione dell'operatore la normativa di riferimento intende che il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi; inoltre l'"effettivo controllo sul funzionamento tecnico" di un'apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

- libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
- il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l'installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura o nell'impianto, e all'esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Pertanto se il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l'effettivo controllo dell'apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. In tutti gli altri casi l'operatore è il proprietario, ciò non toglie che il proprietario possa delegare (delega scritta) a Terzi la compilazione della dichiarazione.

Registrazione sul sito: <http://193.206.192.119/dichiarazione/login.php>

**Si ricorda che il D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 che disciplina il regime sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni del Regolamento Europeo 842/2006 alla art. 6 comma 3 e 4 prevede delle sanzioni amministrative da €1.000,00 a €10.000,00 per gli operatori che non ottemperano agli obblighi di trasmissione delle informazioni e/o trasmetta informazioni inesatte o non conformi alle disposizioni**

Tel: 348/4150336 - Fax: 02/70033828

**Elenco dei gas fluorurati ad effetto serra considerati ai fini della dichiarazione FGas (Regolamento CE 842/2006, Allegato I; DPR 43/2012, art.16, paragrafo 1)**

Le sostanze a base di gas fluorurati ad effetto serra inclusi nell'elenco che segue sono 99: 41 sostanze pure e 58 preparati/miscele.

Sigla	Gas Fluorurato	Nome composto / miscela	Formula chimica
R-23	HFC-23	Trifluorometano	CHF <sub>3</sub>
R-32	HFC-32	Difluorometano	CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub>
R-41	HFC-41	Fluorometano	CH <sub>3</sub> F
R-125	HFC-125	Pentafluoroetano	C <sub>2</sub> HF <sub>5</sub>
R-134	HFC-134	1,1,2,2-tetrafluoroetano	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub>
R-134a	HFC-134a	1,1,1,2-tetrafluoroetano	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub>
R-143	HFC-143	1,1,2-trifluoroetano	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F <sub>3</sub>
R-143a	HFC-143a	1,1,1-trifluoroetano	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F <sub>3</sub>
R-152	HFC-152	1,2-difluoroetano	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> F <sub>2</sub>
R-152a	HFC-152a	1,1-difluoroetano	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> F <sub>2</sub>
R-161	<i>n.d.</i>	Fluoroetano	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> F
R-227ca	<i>n.d.</i>	1,1,2,2,3,3,3-epptafluoropropano	C <sub>3</sub> HF <sub>7</sub>
R-227ea	HFC-227ea	1,1,1,2,3,3,3-epptafluoropropano	C <sub>3</sub> HF <sub>7</sub>
R-236cb	HFC-236cb	1,1,1,2,2,3-esafluoropropano	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>6</sub>
R-236ea	HFC-236ea	1,1,1,2,3,3-esafluoropropano	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>6</sub>
R-236fa	HFC-236fa	1,1,1,3,3,3-esafluoropropano	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>6</sub>
R-FE-36	<i>n.d.</i>	esafluoropropano	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>6</sub>
R-245ca	<i>n.d.</i>	1,1,2,2,3-pentafluoropropano	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>5</sub>
R-245cb	<i>n.d.</i>	Pentafluoropropano	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>5</sub>
R-245ea	HFC-245ea	1,1,2,3,3-pentafluoropropano	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>5</sub>
R-245eb	<i>n.d.</i>	1,1,1,2,3-pentafluoropropano	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>5</sub>
R-245fa	HFC-245fa	1,1,1,3,3-pentafluoropropano	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>5</sub>
R-254cb	<i>n.d.</i>	1,1,2,2-tetrafluoropropano	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> F <sub>4</sub>
R-263	<i>n.d.</i>	Trifluoropropano	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>3</sub>
R-272	<i>n.d.</i>	Difluoropropano	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> F <sub>2</sub>
R-281	<i>n.d.</i>	Fluoropropano	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> F
R-365mfc	HFC-365mfc	1,1,1,3,3-pentafluorobutano	C <sub>4</sub> H <sub>3</sub> F <sub>5</sub>
R-1132	<i>n.d.</i>	1,1-difluoroetilene	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>2</sub>
R-1141	<i>n.d.</i>	Fluoroetilene	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F
R-1234yf	<i>n.d.</i>	2,3,3,3-Tetrafluoropropene	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub>
Vertrel XF	HFC-43-10mee	pentano, 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoruro	C <sub>5</sub> H <sub>2</sub> F <sub>10</sub>
R-14	CF <sub>4</sub>	Tetrafluorometano	CF <sub>4</sub>
R-116	C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	Esafluoroetano	C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>

Tel: 348/4150336 - Fax: 02/70033828

Sigla	Gas Fluorurato	Nome composto / miscela	Formula chimica
R-218	C <sub>3</sub> F <sub>8</sub>	Ottafluoropropano	C <sub>3</sub> F <sub>8</sub>
R-c318	c-C <sub>4</sub> F <sub>8</sub>	Ottafluorociclobutano	c-C <sub>4</sub> F <sub>8</sub>
R-3-1-10	C <sub>4</sub> F <sub>10</sub>	Decafluorobutano	C <sub>4</sub> F <sub>10</sub>
n.d.	C <sub>6</sub> F <sub>14</sub>	Tetradecafluoroesane	C <sub>6</sub> F <sub>14</sub>
R-1114	C <sub>2</sub> F <sub>4</sub>	Tetrafluoroetilene	C <sub>2</sub> F <sub>4</sub>
R-1216	C <sub>3</sub> F <sub>6</sub>	Esafluoropropene	C <sub>3</sub> F <sub>6</sub>
n.d.	C <sub>5</sub> F <sub>12</sub>	Perfluoropentano	C <sub>5</sub> F <sub>12</sub>
n.d.	SF <sub>6</sub>	Esafluoruro di zolfo	SF <sub>6</sub>
R-400	n.d.	n.d.	n.d.
R-401A	n.d.	n.d.	n.d.
R-401B	n.d.	n.d.	n.d.
R-401C	n.d.	n.d.	n.d.
R-402A	n.d.	n.d.	n.d.
R-402B	n.d.	n.d.	n.d.
R-403A	n.d.	n.d.	n.d.
R-403B	n.d.	n.d.	n.d.
R-404A	n.d.	n.d.	n.d.
R-405A	n.d.	n.d.	n.d.
R-406A	n.d.	n.d.	n.d.
R-407A	n.d.	n.d.	n.d.
R-407B	n.d.	n.d.	n.d.
R-407C	n.d.	n.d.	n.d.
R-407D	n.d.	n.d.	n.d.
R-407E	n.d.	n.d.	n.d.
R-408A	n.d.	n.d.	n.d.
R-409A	n.d.	n.d.	n.d.
R-409B	n.d.	n.d.	n.d.
R-410A	n.d.	n.d.	n.d.
R-410B	n.d.	n.d.	n.d.
R-411A	n.d.	n.d.	n.d.
R-411B	n.d.	n.d.	n.d.
R-412A	n.d.	n.d.	n.d.
R-413A	n.d.	n.d.	n.d.
R-414A	n.d.	n.d.	n.d.
R-414B	n.d.	n.d.	n.d.
R-415A	n.d.	n.d.	n.d.
R-415B	n.d.	n.d.	n.d.
R-416A	n.d.	n.d.	n.d.
R-417A	n.d.	n.d.	n.d.
R-418A	n.d.	n.d.	n.d.
R-419A	n.d.	n.d.	n.d.
R-420A	n.d.	n.d.	n.d.
R-421A	n.d.	n.d.	n.d.
R-421B	n.d.	n.d.	n.d.

Fonte : ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  
<http://www.sinanet.isprambiente.it/it>

Tel: 348/4150336 - Fax: 02/70033828

**REGOLAMENTO CE 453/2010 e CLP**

REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

**Calendario dell'entrata in vigore del regolamento CE 453/2010**

Il 20 giugno 2010 è entrato in vigore il Regolamento CE 453/2010 in base al quale viene modificato l'allegato II, relativo alla prescrizione sulla compilazione delle schede di sicurezza, del Regolamento REACH Il Regolamento CE 453/2010 comprende 2 allegati il primo entra in vigore il 1° dicembre 2010 mentre il secondo il 1° giugno 2015.

L'adozione dei 2 allegati è stata scaglionata in modo da essere coerente con in criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio previsti dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP), queste le scadenze effettive:

Data	Sostanze	Miscela	Note
Fino al 30 novembre 2010	X	X	È possibile redigere le SDS in base all'allegato II del regolamento REACH È altresì possibile redigerle in base al all'allegato I del Regolamento 453/2010
Dal 1° dicembre 2010	X		Le SDS dovranno essere redatte in conformità all'allegato I del Regolamento CE 453/2010. <b>Deroghe:</b> Per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010 per le quali non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità dell'articolo 61, paragrafo 4, del Regolamento CLP, non è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con una scheda di dati di sicurezza conforme alle prescrizioni dell'allegato I del Regolamento CE 453/2010 prima del 1° dicembre 2012
		X	Le SDS dovranno essere redatte in conformità all'allegato I del Regolamento CE 453/2010. <b>Deroghe:</b> Le SDS fornite ai destinatari almeno una volta prima del 1° dicembre 2010 possono continuare ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi alle prescrizioni dell'allegato I del presente regolamento fino al 30 novembre 2012.
Dal 1° giugno 2015	X	X	Le SDS dovranno obbligatoriamente essere redatte in conformità all'allegato II del Regolamento CE 453/2010 <b>Deroghe:</b> per le miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015, per le quali non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità dell'articolo 61, paragrafo 4, del Regolamento CLP, non è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con una scheda di dati di sicurezza conforme alle prescrizioni dell'allegato II del Regolamento CE 453/2010 prima del 1° giugno 2017

Tel: 348/4150336 - Fax: 02/70033828

LE SCHEDE DI SICUREZZA RIPORTERANNO I NUOVI RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NUOVI PITTOGRAMMI:



Esempio delle nuove frasi di rischio:

Tel: 348/4150336 - Fax: 02/70033828

**REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008**

**Indicazioni di pericolo**

**Pericoli fisici**

- H200 Esplosivo instabile.
- H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
- H202 Esplosivo; grave pericolo di proiezione.
- H203 Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
- H204 Pericolo di incendio o di proiezione.
- H205 Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.
- H220 Gas altamente infiammabile.
- H221 Gas infiammabile.
- H222 Aerosol altamente infiammabile.
- H223 Aerosol infiammabile.
- H224 Liquido e vapori altamente infiammabili.
- H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H226 Liquido e vapori infiammabili.
- H228 Solido infiammabile.
- H240 Rischio di esplosione per riscaldamento.
- H241 Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
- H242 Rischio d'incendio per riscaldamento.
- H250 Spontaneamente infiammabile all'aria.
- H251 Autoriscaldante; può infiammarsi.
- H252 Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
- H260 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente
- H261 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
- H270 Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
- H271 Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- H272 Può aggravare un incendio; comburente.
- H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
- H281 Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
- H290 Può essere corrosivo per i metalli.

**Pericoli per la salute**

- H300 Letale se ingerito.
- H301 Tossico se ingerito.
- H302 Nocivo se ingerito.
- H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Esempio delle nuove frasi di prudenza:

Tel: 348/4150336 - Fax: 02/70033828

**REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008**  
**Consigli di prudenza**

**Consigli di prudenza di carattere generale**

- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso.

**Consigli di prudenza – Prevenzione**

- P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate – Non fumare.
- P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
- P220 Tenere/conservare lontano da indumenti/.../materiali combustibili.
- P221 Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili
- P222 Evitare il contatto con l'aria.
- P223 Evitare qualsiasi contatto con l'acqua: pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea.
- P230 Mantenere umido con....
- P231 Manipolare in atmosfera di gas inerte.
- P232 Proteggere dall'umidità.
- P233 Tenere il recipiente ben chiuso.
- P234 Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P235 Conservare in luogo fresco.
- P240 Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241 Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/.../a prova di esplosione.
- P242 Utilizzare solo per utensili antiscintillamento.
- P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P244 Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio.
- P250 Evitare le abrasioni/gli urti/.../gli attriti.
- P251 Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
- P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
- P263 Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.
- P264 Lavare accuratamente.... dopo l'uso.

Fonte : <http://www.echa.europa.eu/>

Tel: 348/4150336 - Fax: 02/70033828

## REGOLAMENTO CE 305/2011

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011

che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che  
abroga la direttiva 89/106/CEE

### Dichiarazione di prestazione e marcatura CE

Qualora il fabbricante decida di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, deve compilare una dichiarazione di prestazione dove saranno riportate soprattutto le informazioni seguenti:

- il riferimento del prodotto;
- i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto;
- l'uso o gli usi previsti del prodotto;
- la prestazione dichiarata.

Una volta redatta la dichiarazione di prestazione, il fabbricante deve apporre la marcatura CE sul prodotto.

Gli Stati membri designano punti di contatto di prodotti da costruzione in conformità con il regolamento (CE) n. 764/2008. Questi punti di contatto devono fornire informazioni relative ai requisiti del prodotto da costruzione ed evitare i conflitti d'interesse.

### **Obblighi degli operatori economici**

Agli operatori economici vengono imposti determinati obblighi:

- **Obblighi dei fabbricanti:** devono fornire la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica, ed apporre la marcatura CE sul prodotto. I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo che consenta la loro identificazione. Essi sono inoltre tenuti a ritirare i loro prodotti dal mercato, se ritengono che non siano conformi alla dichiarazione di prestazione, o a cambiare questa dichiarazione.
- **Obblighi degli importatori:** verificano che il prodotto sia accompagnato dalla documentazione tecnica e che rechi la marcatura CE. Essi devono indicare il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere contattati. Essi assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza e che il trasporto non alteri la sua prestazione.
- **Obblighi dei distributori:** devono assicurarsi che il prodotto rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dai documenti di cui sopra. Qualora ritengano che il prodotto non è conforme, devono astenersi dall'immetterlo sul mercato. I distributori devono inoltre garantire condizioni ottimali di conservazione del prodotto affinché non si degradi.

### **Specifiche tecniche armonizzate**

Le specifiche tecniche armonizzate comprendono le norme armonizzate. Esse sono stabilite dalle organizzazioni europee di normalizzazione conformemente alla direttiva 98/34/CE. Le norme armonizzate servono a definire i metodi ed i criteri di valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Esse si riferiscono all'uso previsto dei prodotti cui si riferiscono e includono i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione. I riferimenti alle norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se un prodotto non è coperto da una norma armonizzata, un fabbricante ha la possibilità di chiedere una valutazione tecnica europea per ottenere un documento di valutazione europeo redatto dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica (TAB).

### **Organismi di valutazione tecnica (TAB)**

Gli Stati membri designano uno o più TAB sul loro territorio, per una o più aree di prodotto. L'elenco dei TAB viene comunicato alla Commissione europea che lo pubblica.

I TAB effettuano la valutazione tecnica europea in un'area di prodotto per la quale sono stati designati.

### **Autorità notificanti e organismi notificati**

Gli organismi notificati svolgono compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione. Si tratta di organismi indipendenti dotati di personalità giuridica.

Tel: 348/4150336 - Fax: 02/70033828

Le autorità notificanti sono poste in essere dagli Stati membri. Esse sono responsabili della creazione ed applicazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi notificati.

#### Vigilanza del mercato

Le autorità di vigilanza del mercato, conformemente anche al regolamento (CE) n. 765/2008, devono effettuare una valutazione del prodotto per determinare se è opportuno o meno ritirarlo dal mercato.

Il presente regolamento abroga la direttiva 89/106/CEE.

#### Termini chiave dell'atto

Prodotti da costruzione: qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

Prestazione di un prodotto da costruzione: la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione.

Opera di costruzione: gli edifici e le opere d'ingegneria civile.

#### RIFERIMENTO

Atto	Entrata in vigore	Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri	Gazzetta ufficiale
Regolamento (UE) n. <u>305/2011</u>	24.4.2011	<b>01 luglio 2013</b>	GU L 88, 4.4.2011

Fonte : [http:// europa.eu/](http://europa.eu/)

[www.jkoconsulting.it](http://www.jkoconsulting.it)

**Cordiali saluti**



Tel: 348/4150336 - Fax: 02/70033828

[www.jkoconsulting.it](http://www.jkoconsulting.it)

e-mail: [letizia@jkoconsulting.it](mailto:letizia@jkoconsulting.it)

e-mail PEC: [verrenti@pec.jkoconsulting.it](mailto:verrenti@pec.jkoconsulting.it)

Pag.: 11 di 11